



Istituzione del Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio

A.C. 2225, A.C. 1253

Dossier n° 525 - Schede di lettura
10 novembre 2025

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2225	1253
Titolo:	Istituzione del Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio	Istituzione del Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio
Iniziativa:	Parlamentare	Parlamentare
Primo firmatario:	Bergamini	Simiani
Numero di articoli:	1	5
Date:		
presentazione:	5 febbraio 2025	27 giugno 2023
assegnazione:	28 marzo 2025	15 febbraio 2024
Commissioni competenti:	VII Cultura	VII Cultura
Sede:	referente	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, V Bilancio e Tesoro, IX Trasporti e Commissione parlamentare per le questioni regionali	I Affari Costituzionali, V Bilancio e Tesoro, IX Trasporti e Commissione parlamentare per le questioni regionali

Premessa

Le proposte di legge [AC 1253](#) e [AC 2225](#) recano norme per l'**Istituzione del Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio**".

Le due proposte, entrambe di iniziativa parlamentare, sono state presentate, rispettivamente, il 27 giugno 2023 e il 5 febbraio 2025 e sono state assegnate, in **sede referente**, alla VII Commissione Cultura, che le esaminerà **congiuntamente**, vertendo su **materia identica**.

Entrambe le proposte di legge, enunciano, quale finalità, quella di **istituire il Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio** al fine di preservare e onorare la memoria delle vittime.

Più precisamente, la [relazione illustrativa](#) della proposta di legge **AC 1253**, precisa che il provvedimento ha un duplice obiettivo: istituire a Viareggio un museo dedicato alla memoria delle vittime che abbia, tra le sue attività, anche quella di **promuovere la sicurezza ferroviaria**.

La [relazione illustrativa](#) della proposta di legge **AC 2225** afferma che è disposta l'istituzione del Museo al fine di conservare la memoria di quel tragico evento, farne conoscere le cause e le conseguenze e **rendere omaggio alle vittime e ai loro familiari**.

Si ricorda che il **disastro ferroviario di Viareggio** è stato un gravissimo incedente ferroviario avvenuto il 29 giugno 2009 nella stazione ferroviaria della città toscana, provocato da un treno merci che da Trecate (Novara) era diretto verso Gricignano-Teverola (Caserta). Il treno in transito è deragliato, danneggiando irrimediabilmente una cisterna contenente GPL, perforatasi nell'urto. Il gas fuoriuscito ha scatenato un incendio, degenerato poi in un'esplosione che ha colpito l'area circostante e alcuni edifici molto popolati causando in totale **32 morti** e oltre **cento feriti**. Ad esito dell'*iter* giudiziario, la causa del deragliamento è stata identificata nel cedimento dell'assile del primo carro del convoglio, determinato dal suo stato di corrosione.

Il **contenuto** delle proposte di legge, di cui si dà conto separatamente nel presente dossier, risulta nel complesso **assai simile**, sebbene nella proposta di legge **AC 1253** siano specificati con un **maggior grado di dettaglio** i compiti e le attività svolte dal Museo e le funzioni e le attività svolte dalla Fondazione.

Contenuto della proposta di legge AC 1253

La proposta di legge [AC 1253](#) si compone di **cinque articoli**.

L'**articolo 1, comma 1**, stabilisce che è istituito in Viareggio (Lucca) il **Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio**, quale testimonianza dell'incidente ferroviario verificatosi il 29 giugno del 2009.

Il successivo **comma 2** precisa che il Museo ha sede in Viareggio, presso **locali concessi in uso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti** aventi caratteristiche idonee per lo svolgimento delle funzioni di offerta espositiva, comunicazione ed elaborazione scientifica.

Il successivo **articolo 2, comma 1**, descrive le **attività svolte dal Museo**. Più precisamente, esso si occuperà di:

a) diffondere la conoscenza relativa alle **cause e alle conseguenze dell'incidente** ferroviario occorso a Viareggio il 29 giugno 2009;

b) **ricordare le vittime** dell'incidente e rendere omaggio alle stesse e alle loro famiglie;

c) favorire la conoscenza di **buone pratiche** per migliorare la **sicurezza ferroviaria** e promuovere la ricerca in tale settore;

d) analizzare e condurre **studi sull'andamento della sicurezza del sistema ferroviario nazionale**, anche al fine di individuare le aree di maggiore criticità e le azioni ritenute necessarie per la loro risoluzione;

e) **promuovere attività didattiche** e organizzare manifestazioni, incontri nazionali ed internazionali, convegni, mostre permanenti e temporanee, proiezioni di film nonché spettacoli sui temi della sicurezza ferroviaria;

f) fornire **sostegno alle attività scolastiche e di educazione permanente**, anche attraverso proprie proposte didattiche o divulgative;

Il **comma 2** precisa che la diffusione della conoscenza delle attività svolte dal Museo è assicurata attraverso un proprio sito *internet*.

Il **comma 3** stabilisce che il Museo, per le attività di ricerca e documentazione scientifica si avvale della collaborazione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie ([ANSFISA](#)).

Si ricorda che l'**Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie** è stata istituita, a decorrere da 1° gennaio 2019, dall'articolo 12 del [decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109](#). Essa è un ente pubblico dotato di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria che opera sotto la vigilanza e l'indirizzo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Ha sede a Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con possibilità di articolazioni territoriali operative.

Quanto alle **funzioni** e alle **attività** svolte dall'Agenzia, essa, è composta da tre articolazioni competenti ad esercitare le funzioni alla stessa attribuite dalla legge, rispettivamente: a) in materia di **sicurezza delle ferrovie**; b) in materia di **sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali ivi comprese le gallerie**; c) in materia di **sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti fissi**.

L'Agenzia svolge, quindi, **attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale e comunitario** con il compito di promuovere e assicurare la vigilanza sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale, delle infrastrutture stradali e autostradali, dei sistemi di trasporto, fermi restando i compiti, gli obblighi e le responsabilità degli enti proprietari e dei soggetti gestori in materia di sicurezza.

Ai sensi del citato articolo 12, sono **organi** dell'Agenzia: il Direttore, il Comitato direttivo e il Collegio dei Revisori dei conti. L'Agenzia ha un proprio [statuto](#) e appositi [regolamenti](#) che ne regolano l'amministrazione e la contabilità.

L'**articolo 3** reca le disposizioni che riguardano l'**istituzione della Fondazione** del Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio.

Il **comma 1** dispone che il Ministero della cultura, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, istituisce la Fondazione del Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio. La Fondazione può avvalersi della collaborazione del comune di Viareggio, della regione Toscana, della provincia di Lucca, dell'Ansisa, dell'associazione delle vittime, delle università del territorio e di altri soggetti pubblici e privati.

Ai sensi del successivo **comma 2**, la Fondazione è costituita ai sensi del [regolamento del 27 novembre 2001, n. 491](#) adottato dall'allora Ministro per i beni e le attività culturali, ed è posta sotto la **vigilanza** del Ministero della cultura.

Si ricorda che il regolamento appena citato reca disposizioni concernenti la **costituzione e la partecipazione a fondazioni da parte del Ministero della cultura**. Nello specifico, tale regolamento prevede che il Ministero, può costituire fondazioni aventi personalità giuridica di diritto privato ovvero parteciparvi, allo scopo di perseguire il più efficace esercizio delle proprie funzioni e, in particolare, della gestione e valorizzazione dei beni culturali e della promozione delle attività culturali. L'organizzazione della fondazione è determinata dall'**atto costitutivo** e dallo **statuto** che si conformano al principio della distinzione tra organi con funzioni di indirizzo, di amministrazione, di consulenza scientifica e di controllo. La durata degli organi della fondazione non è superiore a quattro anni e ciascun componente può essere riconfermato per una sola volta e, se è nominato prima della scadenza quadriennale, resta in carica fino a tale scadenza.

L'**organo con funzioni di indirizzo**, presieduto da un **presidente** eletto tra i suoi membri, determina, in conformità agli scopi statutari, gli obiettivi ed i programmi della fondazione e verifica i risultati della gestione amministrativa; approva il bilancio, modifica lo statuto e i regolamenti interni; nomina e revoca degli organi di amministrazione e di consulenza scientifica.

L'**organo con funzioni di amministrazione** svolge i compiti di gestione della fondazione, nonché di proposta e di impulso in merito agli obiettivi e programmi di attività della fondazione.

L'**organo con funzioni di consulenza scientifica**, generalmente affidate ad un Comitato scientifico, si pronuncia in ordine ai programmi in materia di valorizzazione dei beni culturali nella disponibilità della fondazione e di promozione di attività culturali, segnalando al Ministero le attività della fondazione difformi rispetto al conseguimento degli obiettivi cui essa è preposta.

L'**organo di controllo** verifica l'attività di amministrazione della fondazione, accertando la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza dei principi di cui all'articolo 2426 del codice civile.

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento in parola, l'**attività di vigilanza ministeriale** sulle fondazioni si sostanzia nelle seguenti attività:

- approvazione delle **modificazioni statutarie**, con provvedimento da emanarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa documentazione; decorso tale termine le modificazioni si intendono approvate (il termine si interrompe qualora siano formulate osservazioni e ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento della risposta);
- adozione di **atti di indirizzo di carattere generale** aventi ad oggetto, tra l'altro: i criteri ed i requisiti relativi alla partecipazione di soggetti privati alla fondazione; i requisiti di professionalità e onorabilità, le ipotesi di incompatibilità e le cause che determinano la sospensione temporanea dalla carica dei componenti degli organi delle fondazioni, nonché la disciplina del conflitto di interessi; i parametri di adeguatezza delle spese di funzionamento in base a criteri di efficienza e di sana e prudente gestione;
- facoltà di effettuare **ispezioni** e di chiedere la **comunicazione** di dati e notizie ovvero l'esibizione dei documenti;
- potere di **annullamento** delle deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume, ai sensi dell'articolo 25 del codice civile;
- facoltà di disporre, anche limitatamente a determinate tipologie o categorie di fondazioni di maggiore rilevanza, che i **bilanci** siano sottoposti a **revisione e certificazione**;
- facoltà di **sospendere temporaneamente gli organi di amministrazione e di controllo** e di nominare un commissario per il compimento di atti specifici necessari per il rispetto delle norme di legge, dello statuto e delle disposizioni ed atti di indirizzo di carattere generale emanati dallo stesso Ministero, al fine di assicurare il regolare andamento dell'attività della fondazione;
- facoltà di disporre, su indicazione dell'organo di controllo o del comitato scientifico, la **revoca della concessione d'uso** dei beni culturali conferiti.

Ai sensi del successivo articolo 14, il Ministero può disporre lo **scioglimento degli organi** della fondazione quando risultino gravi e ripetute irregolarità nella gestione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative e statutarie, e che con il decreto di scioglimento vengono nominati uno o più commissari straordinari, dotati di tutti i poteri degli organi disciolti e sottoposti al controllo di un comitato di sorveglianza composto di tre membri.

Si ricorda che l'ultima ricognizione degli **enti vigilati dal Ministero della cultura** è stata operata con il [decreto ministeriale n. 115 del 4 aprile 2025](#), dal quale si evince che **tali enti sono al momento 56**. Ai sensi dell'articolo 2 del citato decreto, la vigilanza sugli enti è esercitata da parte del Ministero, tramite il Dipartimento o l'ufficio dirigenziale competente, come individuato negli allegati al decreto stesso, d'intesa con la Direzione generale Bilancio, programmazione e monitoraggio, limitatamente ai profili contabili e finanziari, consistenti nell'esame dei bilanci adottati da ciascuno istituto o ente. In aggiunta agli altri obblighi su di essi ricadenti, gli uffici del Ministero cui spetta la vigilanza predispongono e trasmettono ai Dipartimenti di appartenenza, entro il 31 luglio di ogni anno, una relazione sull'attività di vigilanza svolta con riferimento agli enti di rispettiva competenza.

Il **comma 3** dispone che il **direttore scientifico del Museo** è nominato dall'organo con funzioni di indirizzo della Fondazione.

Il **comma 4** reca i **compiti svolti dalla Fondazione**. Nello specifico, essa:

- a) programma l'attività del Museo, in collaborazione con il direttore scientifico;
- b) definisce l'assetto organizzativo del Museo;
- c) stipula le convenzioni e ha la rappresentanza esterna del Museo;
- d) regola e controlla le attività amministrative del Museo;
- e) approva, su proposta del direttore, una relazione annuale sull'attività del Museo, da inviare al Ministero della cultura e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

In relazione ai contenuti dell'articolo 3 della proposta in commento, si valuti l'opportunità di specificare se il "direttore" citato alla lettera e) del comma 4 sia o meno il direttore scientifico di cui al precedente comma 3. Si ricorda infatti che ai sensi dell'articolo 7 del regolamento del 27 novembre 2001, n. 491, citato dal comma 2 come norma sulla cui base sarà costituita la Fondazione, lo statuto di quest'ultima potrà prevedere che le funzioni di amministrazione siano affidate ad un direttore generale.

L'**articolo 4, comma 1, reca le disposizioni di carattere finanziario**. La norma prevede che è autorizzata la spesa di **8 milioni di euro** per l'anno 2023 per la realizzazione della sede del Museo, nonché la spesa di **1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023**, quale contributo per le spese di funzionamento.

Infine, l'**articolo 5, comma 1**, con riferimento alle coperture finanziarie, dispone che agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della [legge 23 dicembre 2014, n. 190](#). Il **successivo comma 2** precisa che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Si ricorda che ai sensi del citato l'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, legge di stabilità 2015, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è stato istituito un **Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili** che si manifestano nel corso della gestione. Il Fondo è ripartito annualmente con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Fondo è appostato sul capitolo 3076 del Ministero dell'economia e delle finanze.

Con riferimento alle previsioni contenute agli articoli 4 e 5 appena illustrati, in ragione del tempo intercorso tra la data di presentazione e l'avvio dell'esame in commissione, si segnala l'opportunità di modificare l'annualità contabile cui si riferiscono gli oneri finanziari connessi alla presente proposta di legge e le relative coperture.

Contenuto della proposta di legge AC 2225

La proposta di legge [AC 2225](#) si compone di **un articolo**, a sua volta suddiviso in **7 commi**.

Il **comma 1** del provvedimento in esame prevede l'**istituzione del Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio**, con sede in Viareggio, al fine di conservare la memoria del disastro prodotto a seguito dell'incidente ferroviario verificatosi il 29 giugno 2009 nella medesima cittadina, farne conoscere le cause e le conseguenze e rendere omaggio alle vittime e alle loro famiglie.

Il successivo **comma 2** stabilisce che alla gestione del Museo provvede la **Fondazione Museo** per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio, ente di diritto privato costituito dal Ministero della cultura ai sensi degli articoli [112](#) e [113](#) del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#). Alla Fondazione possono partecipare, oltre al Ministero della cultura, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la regione Toscana, la provincia di Lucca, il comune di Viareggio e l'associazione delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio.

Si rammenta che gli articoli 112 e 113 del codice dei beni culturali e del paesaggio recano, rispettivamente, la **disciplina della valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica e di proprietà privata**.

Per quanto di interesse in relazione alla proposta in oggetto, l'**articolo 112, comma 5** prevede la costituzione di enti *ad hoc* deputati a condurre l'attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica attraverso un procedimento basato su una forte concertazione tra tutti i soggetti pubblici e privati, a vario titolo coinvolti nella valorizzazione dei beni. Il comma 5 prevede infatti che **lo Stato**, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, **le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono costituire**, nel rispetto delle vigenti disposizioni, **appositi soggetti giuridici cui affidare l'elaborazione e lo sviluppo dei piani strategici di sviluppo culturale**.

La finalità principale della creazione di soggetto giuridico *ad hoc* è quella di garantire una più proficua gestione e valorizzazione dei beni culturali. Il successivo **comma 7** prevede che con decreto del Ministro sono definiti modalità e criteri in base ai quali il Ministero costituisce i soggetti giuridici indicati al comma 5 o vi partecipa. Il **comma 8** prevede che ai soggetti di cui al comma 5 possono partecipare **privati proprietari di beni culturali** suscettibili di essere oggetto di valorizzazione, nonché **persone giuridiche private senza fine di lucro**, anche quando non dispongano di beni culturali che siano oggetto della valorizzazione, a condizione che l'intervento in tale settore di attività sia per esse previsto dalla legge o dallo statuto. Ai sensi del **comma 9**, ulteriori accordi possono essere stipulati dal Ministero, dalle regioni, dagli altri enti pubblici territoriali, da ogni altro ente pubblico nonché dai soggetti costituiti ai sensi del comma 5, con **le associazioni culturali o di volontariato**, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali.

L'**articolo 113** del medesimo codice dei beni culturali e del paesaggio disciplina la **valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata**. Nello specifico, il **comma 1** prevede che le attività e le strutture di valorizzazione, ad iniziativa privata, di beni culturali di proprietà privata possono beneficiare del sostegno pubblico da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali. Ai sensi del **comma 2**, le misure di sostegno sono adottate tenendo conto della rilevanza dei beni culturali ai quali si riferiscono. Il **comma 3**, poi, dispone che le modalità della valorizzazione sono stabilite con accordo da stipularsi con il proprietario, possessore o detentore del bene in sede di adozione della misura di sostegno. Ai sensi del **comma 4**, infine, la regione e gli altri enti pubblici territoriali possono anche concorrere alla valorizzazione dei beni di cui all'art. 104, comma 1 (ossia dei beni culturali immobili che rivestono interesse eccezionale e delle collezioni dichiarate di interesse culturale), partecipando agli accordi ivi previsti al comma 3.

Il **comma 3** dispone che il **patrimonio** e le **attività** della Fondazione sono **finanziati** con le risorse di cui al successivo comma 6 e possono essere integrate con contributi di enti pubblici e di soggetti privati.

Il **comma 4** stabilisce che con decreto del Ministro della cultura sono approvati l'**atto costitutivo** e lo **statuto** della Fondazione Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio.

Il **comma 5** prevede che la Fondazione è sottoposta alla **vigilanza** del Ministero della cultura secondo le modalità previste dalla normativa vigente. All'attività di vigilanza, il Ministero provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Sull'attività di vigilanza esercitata dal Ministero si veda l'approfondimento in calce all'articolo 3 comma 2 della proposta di legge AC 1253, nell'apposita sezione del presente dossier.

Il **comma 6** reca le disposizioni di carattere finanziario e stabilisce che **per la realizzazione del Museo** è autorizzata la spesa di **3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026** e di **2 milioni di euro per l'anno 2027**. La norma in esame precisa che dello stanziamento di 3 milioni di euro per l'anno 2025, la somma pari a 200.000 euro è destinata alla dotazione iniziale della Fondazione. Si prevede inoltre che per il **funzionamento** del Museo è autorizzata la spesa di **1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2027**.

Infine, il **comma 7**, recante la copertura finanziaria, stabilisce che agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a **3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027** e a **1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2028**, si provvede:

- quanto a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 2 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del **fondo speciale di conto capitale** iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al **Ministero della cultura**;

- quanto a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle **proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente** iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al **Ministero della cultura**.